

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 51/02/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Con ricorso proposto 17.9.2010, e depositato l'8/10/2010, l'Avv. MI. PI. PA. ha chiesto la declaratoria di illegittimità di due iscrizioni di ipoteca legale avvenute il 12/5/2009, n. rep. 6755/68, e l'8/6/2010, n. rep. 10959/68, per complessivi € 241.158,84, delle quali il contribuente non è stato informato, e ne ha chiesto la cancellazione con onere a carico di Esatri Equitalia S.P.A..

Si è costituita in giudizio quest'ultima, quale Agente della riscossione, per eccepire preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso, in subordine la carenza di giurisdizione della Commissione per i crediti di natura non tributaria, e, nel merito, per chiedere comunque il rigetto del ricorso medesimo.

La controversia è stata discussa all'udienza del 31.1.2012, e quindi immediatamente decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto occorre affrontare l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata da Esatri Equitalia.

Questa poggia sulla circostanza che i crediti a garanzia dei quali sono state effettuate le iscrizioni ipotecarie sono in parte di natura non tributaria.

La circostanza è effettivamente vera.

Tuttavia, trattandosi di iscrizioni ipotecarie entrambe comprensive di carichi sia fiscali che di altra natura, non pare possibile scinderle, scorporando e considerando solo la parte derivante da tributi non versati.

Peraltro, se il ricorrente le avesse impugnate avanti ad altro Giudice non tributario, si sarebbe trovato di fronte ad analoga eccezione dell'Agente della riscossione, in senso inverso, con riferimento al carico fiscale.

L'eccezione va quindi respinta.

L'ulteriore eccezione di inammissibilità e improcedibilità del ricorso riguarda l'asserita tardività dell'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria n. 6755/68 del 12.5.2009, che Equitalia Esatri assume essere stata comunicata al contribuente con raccomandata a.r. del 29.7.2009, non ritirata dal medesimo, per cui la comunicazione si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza.

Osserva in proposito la Commissione che il ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione, e che, a fronte di ciò, Equitalia Esatri non ha fornito alcuna prova documentale certa di quanto da essa affermato, bensì soltanto la fotocopia del frontespizio di una busta priva del timbro di spedizione.

Anche tale eccezione va respinta.

Venendo al merito, il ricorrente ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, e cioè di non essere l'effettivo debitore.

A prova di ciò ha dimostrato di essere titolare di un codice fiscale diverso da quello indicato dall'Agente della riscossione, cioè PLMMKP61B02B936S, anziché PLMMKPB12B936T, dal quale ultimo si evince una data di nascita diversa dalla sua, il 12/2/1961 anziché 2/2/1961, ed anche un luogo di nascita diverso, rappresentato dalla lettera finale "T" anziché "S".

Ha inoltre eccepito di non aver mai ricevuto le numerosissime cartelle esattoriali che costituiscono i titoli esecutivi per l'iscrizione ipotecaria.

Esatri Equitalia ha prodotto un certificato di attribuzione del codice fiscale datato 31/3/2011 dal quale si ricava il cambiamento del codice fiscale del ricorrente da PLMMKP61B12B936T a PLMMKP61B02B936S.

Risulta singolare che detto cambiamento sia avvenuto il 31/3/2011, quando il ricorrente aveva già indicato il suo codice fiscale, conforme al nuovo, già nel ricorso proposto il 17/9/2010, quindi l'anno precedente.

Si può solo supporre che, contrariamente all'apparenza, la data del 31/3/2011 non riguardi quella del cambiamento, bensì quella del rilascio del certificato.

Quanto alla notifica delle carie cartelle esattoriali portanti i crediti posti a base delle iscrizioni ipotecarie, Esatri Equitalia non ne ha fornito adeguata e completa prova.

Le cartelle non sono state prodotte, mentre risultano, in parte, talune attestazioni di affissione di avvisi di deposito all'Albo Pretorio del Comune di Milano che accompagnano dei bollettini di raccomandate privi di indirizzo del destinatario, in parte delle buste, spesso prive di timbro postale, sulle quali è scritto a mano "avviso" seguito da una data, e con avviso di ricevimento non compilato né timbrato, e solo in pochi casi (dieci per la precisione) degli avvisi di ricevimento firmati dal destinatario, o dal portiere, o da altra persona autorizzata.

In assenza delle cartelle esattoriali, non prodotte, e quantomeno nel dubbio circa la loro regolare e integrale notifica, la Commissione ritiene di dover accogliere il ricorso, disponendo la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.